

ALLEGATO "A" al numero 2257 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASILO INFANTILE

GAETANO ZUCCONE"

CAPO 1^

ORIGINE – SCOPO DELL'ENTE – MEZZI SUI QUALI DISPONE

Articolo 1

L'associazione è sorta originariamente come Fondazione per la generosità del Cav. Gaetano Zuccone il quale – a sue spese – edificò la Scuola Materna. Fin dal 1888, venne eretta ad Ente Morale con R.D. datato a Monza addì 29 agosto 1891, e riconosciuta Persona Giuridica di Diritto Privato a seguito di Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 54-9875 del 28 ottobre 1991. Il patrimonio è costituito dall'immobile ove ha sede la Scuola Materna sito in Quarona – Via Marconi n. 2.

Ha la seguente denominazione:

"ASILO INFANTILE GAETANO ZUCCONE"

ed ha sede in

QUARONA (VC) – VIA MARCONI N. 2 -

Articolo 2

Scopo dell'Associazione è quello di:

- Accogliere i bambini di ambo i sessi residenti nel Comune di Quarona ed eventualmente in altri Comuni limitrofi, di età idonea alla frequenza dell'Asilo Nido o della Scuola Materna;
- Svolgere attività socio-assistenziali preferibilmente per i residenti nel Comune; svolgere attività di istruzione e di formazione;

L'Associazione ha l'esclusivo fine di conseguire la solidarietà sociale. Nes-

suna attività oltre quelle sopra menzionate potrà essere svolta

dall'Associazione ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 3

L'Associazione provvede ai suoi scopi con i propri redditi, con le quote dei Soci, con i proventi derivanti da contributi di Persone, Società, Enti ed Istituzioni, con le Donazioni e Lasciti. *e con i proventi dell'attività T'*

L'Associazione potrà stipulare Convenzioni con Persone, Società, Enti ed Istituzioni.

Il Patrimonio indisponibile dell'Ente è costituito da un fabbricato dove ha sede la Scuola Materna in Quarona – Via Marconi n° 2; in detto fabbricato vengono svolte le attività socio-assistenziali di istruzione e formazione.

L'attività di istruzione e di formazione è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

CAPO II^

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Articolo 4

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori;

Articolo 5

Sono "SOCI" le persone fisiche che ne faranno richiesta, su presentazione di un Socio o di un Consigliere di Amministrazione, e sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da ratificare da parte dell'Assemblea dei Soci.

Ai Soci è richiesto di condividere gli scopi dell'Associazione, di collaborare per raggiungerli, e di versare nel termine stabilito, la quota annuale di sostegno.

I Soci si distinguono in:

- ORDINARI
- QUALIFICATI
- BENEMERITI

Tutti aventi pari diritto di voto.

Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:

- Per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota di sostegno annuale;
- Per dimissioni volontarie;
- Per esclusione conseguente a comportamenti del Socio in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 6

Le competenze dell'ASSEMBLEA DEI SOCI sono le seguenti:

- a) Nomina i sei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) Nomina i tre membri del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
- c) Delibera lo scioglimento dell'Ente;
- d) Approva i bilanci preventivi e consuntivi entro i quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio precedente;

e) Esprime pareri consultivi su argomenti sottopostigli dal Consiglio di Amministrazione;

f) Approva le modifiche dello Statuto.

Articolo 7

Le assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso scritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea.

Un decimo dei Soci può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea.

Un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Il diritto di voto del Socio membro del Consiglio di Amministrazione è sospeso per la durata della carica e non può accettare deleghe.

Articolo 8

Le Assemblee dei Soci sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà dei soci. Dal giorno successivo a quello fissato, l'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi quando sono presenti non meno di 5 (cinque) Soci.

Gli atti delle Assemblee sono adottati a maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

Un Socio può rappresentare altri Soci con non più di due deleghe.

Articolo 9

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) persone:

- Sei membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci;
- Due membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Quarona;
- Un membro è di diritto il Parroco pro-tempore della Comunità Ecclesiale o, in caso di Suo impedimento, il Responsabile nel cui Vicariato è inclusa la Comunità Ecclesiale di Quarona.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 10

I Consiglieri di nomina dell'Assemblea dei Soci sono eletti se hanno ottenuto la maggioranza prevista nell'articolo 8.

Se nel primo scrutinio non risultano eletti, si procederà ad ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 11

Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:

- a) Sono dimissionari;
- b) Sono assenti non giustificati dalle riunioni per tre volte consecutive.

Il Consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è sostituito dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'articolo 10 o dal Consiglio Comunale di Quarona secondo la rispettiva rappresentanza.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno.

Esso è convocato dal Presidente a mezzo avviso da recapitarsi ai Consiglieri

almeno 8 (otto) giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è valido quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) Provvede all'amministrazione dell'Associazione;
- b) Elabora e presenta per l'approvazione all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) Elabora i Regolamenti amministrativi che l'Associazione ritiene di adottare;
- d) Propone le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) Provvede all'assunzione del personale;
- f) Stipula convenzioni;
- g) Delibera sulle richieste di ammissione dei Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 dello Statuto;
- h) Stabilisce l'ammontare delle quote annuali dei Soci che dovranno essere ratificate dall'Assemblea dei Soci;
- i) Stabilisce l'ammontare delle rette di frequenza;
- j) Delibera in genere, su quant'altro dovesse essere utile per il buon

funzionamento dell'Associazione.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge al suo interno il PRESIDENTE.

L'elezione del PRESIDENTE è valida se viene fatta con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 15

Il PRESIDENTE rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione ed, in particolare:

- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Sottoscrive i contratti deliberati con Persone, Società, Enti o Istituzioni;
- Rappresenta l'Associazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- Vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

In caso di assenza o di impedimenti lo sostituisce il CONSIGLIERE più anziano con tutti i poteri e le attribuzioni del Presidente.

Articolo 16

L'Associazione potrà accogliere bambini di ambo i sessi, residenti nel Comune di Quarona, gratuitamente, su richiesta scritta dei genitori dei bambini, ed inoltrata al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione che ne accerta lo stato di indigenza.

Articolo 17

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici.

Articolo 18

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI si compone di 3 membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivi, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri dando pareri sui Bilanci.

CAPO III^A

SCIoglimento

Articolo 19

Per lo SCIoglimento dell' Associazione è necessario il parere favorevole

dei quattro quindi del Consiglio di Amministrazione, e la deliberazione di scioglimento deve riportare il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci convocati in apposita Assemblea.

Il patrimonio dell'Associazione residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale, salvo diverse destinazioni disposte dalla legge.

CAPO IV^a

Articolo 20

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile. *T. 1° Art. 1: "liquidazione ed attività civile"*

quota parte recedente al conferimento delle spese di gestione:

Parte rappresentata

x *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

